

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

- 6 AGO. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' - 6 AGO. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Licnello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDEI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

DONATO - HERMANIN LUCISANO - MARRONI - META

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N°

4557

OGGETTO: L.R. 7.5.99 n. 6, art. 34. Criteri e modalita' per erogare contributi per favorire la ricollocazione dei lavoratori gia' impegnati in lavori socialmente utili.



OGGETTO: L.R. ~~07.06~~99 n. ~~8~~, art.34 "Criteri e modalità per erogare contributi per favorire la ricollocazione dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili."

SU PROPOSTA dell'Assessore Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale n. 6/99;

VISTA la legge regionale n.7/99;

VISTA la legge n.223/91;

VISTA la legge 19.07.94 n. 451;

VISTA la legge regionale n.38/98;

VISTA la legge regionale n.29/96: "Disposizioni regionali a sostegno dell'occupazione";

VISTO il d.lgs.1/12/97 n. 468;

VISTO che, in applicazione dell'art.34 della legge regionale n.7/99, la Regione può erogare, per l'anno 1999, contributi alle imprese per favorire la ricollocazione dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili;

VISTO che, sempre in attuazione dell'art.34 della legge regionale n.7/99, la Giunta deve fissare i criteri per favorire la ricollocazione dei lavoratori destinatari della disciplina transitoria di cui all'art.12 del d.lgs.468/97, fatte salve le eventuali integrazioni del fondo nazionale, di cui allo stesso d.lgs.468/97, previste per l'erogazione dei sussidi dovuti ai lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;

COSTATATO che con la legge n.144/99, art.45, sono stati garantiti per tutto l'anno tali sussidi, come risulta anche dalla circolare n.14/99 della Direzione Generale dell'Impiego;

PRESO ATTO che, in applicazione del Decreto Interministeriale del 21/5/98, la Circolare dell'INPS n. 144 del 30/6/99 disciplina l'erogazione di un contributo di lire 18 milioni in favore dei lavoratori che rinuncino alla partecipazione alle attività di lavori socialmente utili e che dimostrino di avere avviato forme di autoimpiego, di microimprenditorialità, o di partecipare a società cooperative in qualità di soci lavoratori, ai sensi dell'art.12 del d.lgs.468/97 recante la disciplina transitoria delle attività di LSU/LPU;

RILEVATO che i progetti di lavori di pubblica utilità di cui trattasi prevedono la realizzazione di piani d'impresa ai sensi dell'art.10 del d.lgs.468/97, e che agli Uffici dell'Assessorato alle Politiche per il Lavoro sono pervenute numerosissime richieste di finanziamento, ai sensi della legge regionale n.29/96, per l'avvio dell'imprenditoria prevista a conclusione di detti piani d'impresa;

RILEVATO altresì che anche da parte di singole imprese sono pervenute richieste per assumere a tempo indeterminato lavoratori utilizzati nei progetti di LSU/LPU, ai sensi dell'art.12 del d.lgs.468/97;

PRESO ATTO che l'Agenzia per l'Impiego del Lazio/Agenzia Lazio Lavoro, in attuazione dell'art.10 della legge regionale 38/98, è stata individuata quale Ente strumentale della Regione per la realizzazione di iniziative connesse alle politiche attive del mercato del lavoro laziale, tra le quali la realizzazione del servizio di preselezione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;

CONSTATATO che l'Agenzia medesima sta procedendo al monitoraggio dei lavoratori utilizzati in progetti di LSU/LPU;

EVIDENZIATA pertanto l'opportunità di avvalersi dell'Agenzia per l'Impiego del Lazio/Agenzia Lazio Lavoro per le attività di ricezione istruttoria e definizione delle richieste intese ad ottenere i contributi previsti dall'art.34 della legge regionale n.7/99;

VISTA la legge 15.05.97 n. 127, art.17, commi 31 e 32;

all'unanimità

DELIBERA

1. Di fissare la misura del contributo in lire 11 milioni per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.12 del d.lgs.468/97, proveniente da progetti di LSU/LPU approvati e/o prorogati dalla Commissione Regionale per l'Impiego del Lazio.
2. Il contributo, da corrispondersi in un'unica soluzione, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione nei limiti della normativa comunitaria, e comunque nell'ambito della regola del "de minimis".
3. Che il contributo deve essere interamente restituito nel caso in cui il rapporto di lavoro sovvenzionato con la presente deliberazione venga meno per motivi non previsti dalla vigente legislazione disciplinante la specifica materia;
4. Che i contributi possono essere richiesti con priorità:
 - a) Da società di capitale, da cooperative e da consorzi artigiani a condizione che occupino lavoratori già impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art.10 del d.lgs.468/97;
 - b) Da soggetti che, attuando l'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n.29, assumono forza lavoro già impegnata nei progetti di lavori di pubblica utilità;
 - c) Da imprese private che concorrono a realizzare, con il maggior impiego di unità lavorative, il piano di imprese laddove il partner individuato nel piano stesso impiegasse meno unità di quelle previste;
 - d) Da imprese private che assumono forza lavoro impegnata nei progetti di lavori di pubblica utilità in misura superiore a quella prevista dagli originari piani d'impresa;
5. Che le richieste di contributo debbono essere presentate all'Agenzia dell'Impiego del Lazio/Agenzia Lazio Lavoro che provvederà, sulla base di apposita convenzione, alla relativa istruttoria e definizione seguendo rigorosamente l'ordine cronologico rappresentato dal numero del protocollo, appositamente istituito, dell'Ufficio ricevente;
6. Gli Uffici dell'Assessorato per il Lavoro interverranno per realizzare verifiche e/o svolgere attività di supporto alle iniziative da intraprendere per favorire la ricollocazione dei lavoratori utilizzati nei progetti di LSU/LPU approvati dalla Commissione regionale per l'Impiego del Lazio.
7. Che con successiva deliberazione della Giunta Regionale sarà indicato l'Ente che provvederà all'erogazione dei contributi di cui alla presente deliberazione.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15.05.97 n. 127, art.17, commi 31 e 32, e dovrà essere pubblicata sul B.U.R..

ms/BC
SVUOTA99

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



30 SET. 1999